



Bruxelles, 7.4.2015
COM(2015) 151 final

2015/0076 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In seguito all'adozione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio e per mantenere condizioni di parità tra gli operatori economici, l'UE ha firmato accordi con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino che prevedono misure equivalenti a quelle della direttiva. Gli Stati membri hanno inoltre firmato accordi con i territori dipendenti del Regno Unito e dei Paesi Bassi.

Più di recente, l'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere garantendo la massima trasparenza e collaborazione tra le amministrazioni fiscali è stata riconosciuta anche a livello internazionale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare uno standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali. Lo standard globale è stato pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014.

In seguito all'adozione di una proposta di aggiornamento della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il 17 giugno 2011 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un mandato per l'avvio di negoziati con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino al fine di perfezionare gli accordi tra l'UE e questi paesi e assicurare che continuino ad applicare misure equivalenti a quelle dell'Unione. Il 14 maggio 2013 il Consiglio è giunto ad un accordo sul mandato di negoziato, convenendo sulla necessità di allineare i negoziati ai recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è deciso di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la Commissione ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.

In base a una proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013, il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE, che modifica la direttiva 2011/16/UE ed estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali dell'UE a una gamma completa di strumenti finanziari conformemente allo standard globale. La modifica garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel mercato interno.

Poiché la direttiva 2014/107/UE ha un campo di applicazione più vasto della direttiva 2003/48/CE e prevede che, in caso di sovrapposizione, prevalgano le disposizioni della stessa direttiva 2014/107/UE, il 18 marzo 2015 la Commissione ha adottato una proposta che abroga la direttiva 2003/48/CE.

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è essenziale assicurare che la modifica dell'attuale accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio con la Svizzera sia in linea con gli sviluppi dell'UE e internazionali. Questo aumenterà la trasparenza fiscale in Europa e costituirà la base giuridica per l'applicazione dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'UE.

Visti i requisiti per la ratifica previsti dalla Costituzione svizzera, il protocollo di modifica dovrebbe essere firmato entro maggio 2015 per consentire alla Svizzera di avviare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale nel gennaio 2017, in modo che i primi scambi in base allo standard avvengano al più tardi nel settembre 2018. Tutti gli Stati membri potrebbero così beneficiare quanto prima della cooperazione a cui la Svizzera si è impegnata a livello internazionale.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il protocollo di modifica applica lo standard globale tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera. Le varie parti interessate sono state consultate in diverse occasioni durante l'elaborazione dello standard globale dell'OCSE.

Gli Stati membri dell'UE sono stati consultati e informati durante i negoziati tra la Commissione e la Svizzera. La Commissione ha informato il Consiglio europeo dell'andamento dei negoziati con la Svizzera sulla tassazione dei redditi da risparmio durante le riunioni di marzo 2014 e dicembre 2014.

La Commissione ha consultato anche il nuovo gruppo di esperti sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, che fornisce consulenza per garantire che la normativa UE nel settore dello scambio automatico di informazioni sull'imposizione diretta sia effettivamente allineata e del tutto compatibile con lo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali dell'OCSE. Il gruppo di esperti comprende membri di organizzazioni che rappresentano il settore finanziario e di organizzazioni che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, secondo comma. La base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 115 TFUE.

L'articolo 1 del protocollo di modifica allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio modifica il titolo dell'accordo attuale per rispecchiare più fedelmente il contenuto dell'accordo modificato dal protocollo stesso.

L'articolo 2 sostituisce gli articoli e gli allegati esistenti con una nuova serie di disposizioni comprendenti 11 articoli, un allegato I che riflette lo standard comune di comunicazione parte dello standard globale, un allegato II che riflette parti importanti dei commenti dell'OCSE sullo standard globale e un allegato III in cui sono elencate le autorità competenti della Svizzera e di ciascuno Stato membro.

I nuovi articoli riprendono gli articoli del modello di accordo OCSE tra autorità competenti per l'applicazione dello standard globale, leggermente adattati per rispecchiare il contesto giuridico particolare di un accordo dell'UE. L'articolo 1 non contiene una definizione del codice di identificazione fiscale, perché tale definizione figura già nella sezione VIII, parte E, punto 5, dell'allegato I. L'articolo 5 contiene una serie completa di disposizioni relative allo scambio di informazioni su richiesta che si basa sul testo aggiornato del modello di convenzione dell'OCSE in materia di tassazione. L'articolo 6 contiene disposizioni più dettagliate sulla protezione dei dati.

L'articolo 7 prevede una fase di consultazione supplementare prima che uno Stato membro o la Svizzera proceda alla sospensione dell'accordo. L'articolo 8 contiene disposizioni sulle modifiche dell'accordo, tra cui un meccanismo accelerato per l'applicazione provvisoria, da parte di una delle Parti contraenti, delle modifiche dello standard globale, previo consenso dell'altra Parte. L'articolo 9 riprende integralmente le disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo nella versione precedente a quella modificata dal protocollo in quanto i negoziatori delle Parti contraenti hanno convenuto di non modificare queste disposizioni, che riguardano la tassazione delle imprese e non sono influenzate dallo standard globale. L'articolo 11 definisce il campo d'applicazione territoriale.

L'allegato I si basa sia sullo standard comune di comunicazione dell'OCSE che sull'allegato I della direttiva sulla cooperazione amministrativa. L'allegato II attua parti fondamentali dei commenti sullo standard comune di comunicazione e corrisponde all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Le lievi differenze rispetto all'allegato I o all'allegato II della direttiva sulla cooperazione amministrativa sono dovute al riallineamento del testo con lo standard comune di comunicazione dell'OCSE richiesto dai negoziatori svizzeri, come specificato in appresso.

1. Nella sezione I, parte E, il riferimento alla comunicazione del luogo di nascita è allineato con lo standard comune di comunicazione.

2. Viene reintrodotta la sezione III, parte A, sulle assicurazioni che la legge impedisce effettivamente di vendere a residenti di una giurisdizione oggetto di comunicazione. Per scongiurare i rischi di abuso di questa deroga, alla fine del protocollo di modifica viene acclusa una dichiarazione congiunta su questo argomento.

3. Tutte le opzioni pertinenti previste dai commenti sullo standard comune di comunicazione dell'OCSE e dalla direttiva sulla cooperazione amministrativa sono state lasciate a discrezione di ciascuno Stato membro e della Svizzera e non vengono esercitate direttamente nell'ambito dell'accordo. È invece previsto l'obbligo per gli Stati membri e la Svizzera di informare le altre Parti contraenti e la Commissione ogniqualvolta esercitano una particolare opzione. Questo è inteso a garantire la corretta applicazione della definizione alternativa di "entità collegata" in riferimento all'opzione relativa ai nuovi conti dei clienti esistenti.

4. Le definizioni di "organizzazione internazionale" e "banca centrale" di cui alla sezione VIII(B)(3) e (4) sono state riallineate allo standard comune di comunicazione affinché possano essere applicate anche nell'ambito dell'esenzione dalla trasparenza (look-through) per le entità non finanziarie passive di cui alla sezione VIII, parte D, punto 9, lettera c.

5. Nell'allegato II, la definizione di "residenza di un ente finanziario" è allineata ai commenti sullo standard comune di comunicazione per contemplare i casi in cui occorra determinare la residenza di un altro ente finanziario, ad esempio la trasparenza per le entità non finanziarie passive.

L'articolo 3 del protocollo di modifica contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione. Esso contempla questioni legate al passaggio dall'accordo attuale all'accordo modificato (richieste di informazioni, crediti a disposizione dei beneficiari effettivi per la ritenuta alla fonte, pagamenti finali della ritenuta alla fonte

da parte della Svizzera agli Stati membri e scambi finali di informazioni nell'ambito del meccanismo di comunicazione volontaria).

L'articolo 4 contiene un protocollo sulle salvaguardie supplementari connesse allo scambio di informazioni su richiesta, che la Svizzera inserisce nei suoi trattati fiscali. Il testo specifica che gli scambi in base a una richiesta di gruppo non sono vietati. Il protocollo sulle salvaguardie supplementari è in linea con il mandato del Forum globale per lo scambio di informazioni su richiesta.

L'articolo 5 contiene l'elenco delle lingue in cui è firmato il protocollo di modifica.

L'accordo riveduto è integrato da quattro dichiarazioni congiunte delle Parti contraenti e da una dichiarazione unilaterale della Svizzera.

La prima dichiarazione congiunta riguarda la data prevista per l'entrata in vigore dell'accordo riveduto. La seconda e la terza dichiarazione contengono un riferimento, rispettivamente, a commenti sullo standard globale e all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale. La quarta dichiarazione mira a evitare un'interpretazione errata della sezione III, parte A, dell'allegato I e istituisce un meccanismo di comunicazione reciproca dei casi in cui l'esenzione sarebbe giustificata. La quinta dichiarazione è una dichiarazione unilaterale della Svizzera.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2015/XXX/UE del Consiglio, il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è stato firmato in data XX XXXX 2015, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il testo del protocollo di modifica scaturito dai negoziati rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, cioè lo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera hanno partecipato attivamente ai lavori dell'OCSE. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Confederazione svizzera.
- (3) Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

¹ GU C , , pag. .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di modifica, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dallo stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente